



Romeo Astorri

(già professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dipartimento di Scienze Politiche)

Monumenti nazionali e interesse religioso: una sintesi difficile o impossibile?*

*National monuments and religious interest: a difficult or impossible synthesis?**

ABSTRACT: Il saggio prende in esame i monumenti nazionali, una categoria di beni culturali nata negli anni immediatamente successivi all'unità con due finalità differenti: la volontà di celebrare il nuovo stato e la decisione di salvaguardare dalla cessione alcuni stabilimenti ecclesiastici (monasteri e chiese), dei quali si dichiarava la monumentalità. Il saggio ripercorre la storia dei monumenti nazionali cercando di cogliere le linee di politica culturale che hanno presieduto alle scelte dei vari governi. Si esaminano poi l'evoluzione della normativa di questi beni culturali, sino alla legge del 2017 che definisce per la prima volta la nozione di monumento nazionale e la qualificazione di interesse religioso per cogliere la possibilità e i limiti della sua applicazione a queste fattispecie.

ABSTRACT: The essay examines national monuments, a category of cultural heritage born in the years immediately following the unification with two different purposes: the desire to celebrate the new state and the decision to safeguard from the transfer some ecclesiastical establishments (monasteries and churches), whose monumentality was declared. The essay traces the history of national monuments trying to grasp the lines of cultural policy that have presided over the choices of the various governments. It then examines the evolution of the legislation of these cultural heritage, up to the 2017 law that defines for the first time the notion of national monument and the qualification of religious interest to grasp the possibility and the limits of its application to these cases.

SOMMARIO: 1. Premessa. I monumenti nazionali: storia di un bene culturale - 2. Tra stabilimenti ecclesiastici e celebrazione dello stato unitario (1861-1946) - 3. La repubblica (1946-2020) - 4. Monumenti nazionali e interesse religioso - 4.a. Stabilimenti ecclesiastici ed esigenze di culto - 4.b. Monumenti nazionali e interesse religioso.

1- Premessa. I monumenti nazionali: storia di un bene culturale

I monumenti nazionali sono una tipologia di beni culturali che si presentano come l'esito di un processo storico che parte dai primi anni dello stato unitario e arriva fino agli anni '20 di questo secolo. Esprimono anche valori simbolici molto differenti per il clima culturale da cui dipendono e per la dicotomia valoriale, che sta alla base della loro



nascita. Un secondo rilievo introduttivo riguarda il fatto che l'utilizzazione del lemma 'interesse religioso' come qualificazione di un bene culturale è molto recente¹ e può essere considerato un anacronismo la sua utilizzazione in riferimento a vicende che riguardano gli anni immediatamente successivi all'unità. Tuttavia, la sua utilizzazione, almeno a mio avviso, rende più chiara la dicotomia che si vuole evidenziare.

Come si è accennato la loro origine risale ai primi anni dello stato unitario, quando la classe dirigente liberale ha iniziato a celebrare gli anni del Risorgimento, creando monumenti simbolici che celebrassero i protagonisti delle vicende che avevano portato alla nascita del nuovo stato e il pensiero liberale che li aveva ispirati e, contemporaneamente, nel contesto delle leggi sul patrimonio ecclesiastico approvate tra il 1866 e il 1873, ha cercato di salvaguardare dall'obbligo di conversione, previsto dalla normativa, alcuni 'stabilimenti ecclesiastici', sulla base del loro essere monumentali.

Il primo caso di utilizzazione della qualificazione 'monumento nazionale' riferito a un bene immobile lo si trova nel regio decreto del 6 maggio 1866, per il quale "la grande aula del Senato nel Palazzo Madama in Torino sarà conservata nell'attuale suo stato come monumento di storia nazionale"². Qualche mese dopo, una formula da considerare equivalente a quella di monumento nazionale compare nella prima delle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico³. La legge n. 3036 del 1866

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Per i monumenti si è fatto riferimento al sito *monumentinazionali.it* che riteniamo il più attendibile.

Per le fonti normative sono state utilizzate le schede presenti sul sito alle quali rimandiamo. In caso di dubbio, è stata fatta una verifica sul sito *normattiva.it*.

¹ Su questo, **A.G. CHIZZONITI**, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula, Tricase, 2008, pp. 134-138.

² Nella sua relazione indirizzata a Vittorio Emanuele II, il ministro delle finanze Antonio Scialoja osserva, a giustificazione del provvedimento che "le Aule nelle quali il primo Parlamento Italiano propugnò i diritti alla indipendenza ed unità nazionale sono monumenti preziosi e cari all'Italia; il conservarli come una delle memorie illustri del nostro risorgimento è voluto dall'affetto del popolo per tutto ciò che è segno di patria grandezza".

R.D. 6 maggio 1866, in *G.U. del Regno d'Italia*, 31 maggio 1866, n. 149, pp. 1-2.

³ L'approvazione di questa legge era resa necessaria anche dal fatto di dover superare la frammentazione normativa derivante dalla modalità con cui i vari governi provvisori, nei mesi che precedettero la proclamazione dell'Unità d'Italia, avevano esteso ai loro territori la legge 29 maggio 1855, n. 878 con la quale erano stati soppressi gli ordini religiosi e alcune fondazioni ecclesiastiche nel Regno di Sardegna.

Su questo cfr. **P. BELLINI**, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1867)* in: *Atti del congresso celebrativo delle leggi amministrative di unificazione. La legislazione ecclesiastica*, V/2, Vicenza 1967, pp. 145-192.; **G. ROMANATO**, *Le leggi anti ecclesiastiche negli anni dell'unificazione italiana*, in *Studi storici dell'Ordine dei Servi di Maria*, 56-57 (2006-2007), pp. 1-120; **Z. CIUFFOLOTTI**, **G.L. CORRADI** [a cura di], *La soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell'asse ecclesiastico nell'Italia unita: il caso toscano e le fonti archivistiche (1866-1867)*, Mandragora, Firenze, 2014.

Per il dibattito parlamentare su questi progetti di legge cfr. **C. MIRABELLI**, *I progetti parlamentari di soppressione degli enti regolari e di riforma dei patrimoni ecclesiastici (1864-*



stabilisce che il governo provvederà alla conservazione “degli edifici con le loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d’arte, strumenti scientifici e simili” di alcune abbazie, sottraendoli alla vendita cui era destinata la stragrande maggioranza dei beni degli ordini, delle corporazioni e delle congregazioni religiose⁴.

Il mio approccio ha la pretesa di collegare questi due aspetti e l’ambizione di provare che le due tipologie di monumenti nazionali sono frutto di un disegno complessivo. A questo scopo, cercheremo di rispondere all’interrogativo se la loro nascita possa essere considerata uno strumento con il quale una parte della destra storica ha messo in atto (o perlomeno tentato di farlo) una politica ecclesiastica che conciliasse con lo stato unitario una componente non piccola del mondo delle corporazioni religiose e portasse a un dialogo con la Santa Sede.

Ripercorreremo perciò, nella prima parte del contributo, la creazione dei monumenti nazionali dall’unità fino ai nostri giorni. In questo secolo e mezzo, emerge, con chiarezza, l’intenzione di fare della proclamazione dei monumenti nazionali lo strumento di una politica volta a creare una memoria unitaria in ordine alla storia italiana. È risulta chiaro come, secondo la lettura data dalla classe politica liberale, anche la memoria religiosa facesse parte di questo tentativo; superata questa fase iniziale, dopo l’avvento di De Pretis, fino al fascismo, si assiste ad un progressivo affievolimento della rilevanza della memoria religiosa, la quale, tuttavia, con l’insediarsi del regime, riprende un peso, certamente strumentale, ma non per questo meno rilevante. Con la repubblica, la proclamazione dei monumenti nazionali ha continuato, in prevalenza concentrata nel secolo scorso, e sembra evidenziare il progressivo venir meno dell’opzione di politica culturale che aveva portato alla loro nascita e al loro sviluppo. Con riferimento all’aspetto religioso, il numero ridotto dei monumenti riferiti alla religione, evidenzia la rinuncia della Democrazia Cristiana a perseguire una politica in questo campo, per lasciare maggiormente libero lo spazio alle iniziative della S. Sede.

Anche se, solo nel 2000 il lemma ‘monumenti nazionali’ compaia nella legislazione sui beni culturali e si sia dovuti arrivare al 2017 perché vi fosse inserito un esplicito riferimento alla loro definizione e alla procedura per la dichiarazione, i monumenti nazionali sono una tipologia di bene culturale, la cui storia coincide con quella dello stato unitario, vista la data, nella quale compare una denominazione simile riferita a un edificio, a un complesso architettonico o, ancora, a una nuova installazione. Oggi, in Italia se ne contano circa quattrocento, riconosciuti come tali da un provvedimento, legge o decreto che sia⁵, e costituiscono,

1867), in *Atti del congresso celebrativo*, cit., pp. 451-476.

Sui beni culturali e la loro regolamentazione nelle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico, cfr. **R. ASTORRI**, *Leggi eversive, soppressione delle corporazioni religiose e beni culturali*, in *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali*, Roma, 2000, pp. 42-69.

⁴ Legge 7 luglio 1866 n. 3036, n. 187, art. 33.

⁵ Il sito monumenti nazionali.it ha censito 383 monumenti o zone monumentali sulla base dell’esistenza del relativo provvedimento.



sotto molti profili, una tipologia di beni culturali anomala, per la diversità dei beni cui è stato riconosciuto un tale *status* e per la molteplicità delle scelte che stanno alla base di tali riconoscimenti; tutto ciò, in definitiva, induce a ritenere tale fenomeno non solo l'esito di una valutazione storico-artistica o culturale, ma anche il frutto di una opzione più generalmente politica.

Per comprendere pienamente la rilevanza dell'interrogativo presente nel titolo, almeno a mio avviso, occorre riflettere in ordine al fatto che, in continuità con quell'iniziale dualismo, dei 400 monumenti nazionali oggi esistenti in Italia, quasi 300 sono edifici di carattere religioso, vale a dire che il loro 'valore testimoniale' o il loro 'collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale'⁶ deriva o è accompagnato da una valenza religiosa.

2 - Tra stabilimenti ecclesiastici e celebrazione dello stato unitario (1861-1946)

Dopo la primissima fase, con il decreto su Palazzo Madama a Torino⁷ e l'art. 33 della legge n. 3036 del 1866⁸, nel quale si stabilisce che il governo provvederà alla conservazione

"degli edifici con le loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d'arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino,

⁶ "Art. 6 *Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale*

1. All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale".

Legge 12 ottobre 2017, n. 153 *Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri*, art. 6.

⁷ Nella sua relazione indirizzata a Vittorio Emanuele II, il ministro delle finanze Antonio Scialoja osserva, a giustificazione del provvedimento che "le Aule nelle quali il primo Parlamento Italiano propugnò i diritti alla indipendenza ed unità nazionale sono monumenti preziosi e cari all'Italia; il conservarli come una delle memorie illustri del nostro risorgimento è voluto dall'affetto del popolo per tutto ciò che è segno di patria grandezza".

R.D. 6 maggio 1866.

⁸ L'approvazione di questa legge era resa necessaria anche dal fatto di dover superare la frammentazione normativa in questo campo dovuta alla modalità con cui i vari governi provvisori avevano esteso, nei mesi che precedettero la proclamazione dell'Unità d'Italia, la legge 29 maggio 1855, n. 878 con la quale erano stati soppressi gli ordini religiosi e alcune fondazioni ecclesiastiche nel Regno di Sardegna.

Su questo cfr. **P. BELLINI**, *Le leggi ecclesiastiche*, cit., pp. 145-192.; **G. ROMANATO**, *Le leggi anti ecclesiastiche*, cit., pp. 1-120; **Z. CIUFFOLETTI**, **G.L. CORRAD** (a cura di), *La soppressione delle corporazioni religiose*, cit.

Per il dibattito parlamentare su questi progetti di legge cfr. **C. MIRABELLI**, *I progetti parlamentari*, cit., pp. 451-476.

Sui beni culturali e la loro regolamentazione nelle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico, cfr. **R. ASTORRI**, *Leggi eversive*, cit., pp. 42-69.



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala,⁹ di Monreale, della Certosa presso Pavia, e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e per il complesso dei tesori artistici e letterari"¹⁰,

verranno individuati una ulteriore serie di stabilimenti ecclesiastici di monumentale importanza. Un decreto ministeriale del 1869 aggiunge altri 15, "edifici di monumentale importanza per gli effetti dell'art. 33 della legge 1036/1866"¹¹; dopo l'annessione di Roma e l'estensione delle leggi sul patrimonio ecclesiastico al Lazio¹², il consiglio d'amministrazione del Fondo per il Culto, nella sua riunione del 23 ottobre 1873, delibera di dichiarare monumentali, ai sensi dell'art. 33 della legge del 1866, due conventi di Subiaco (il Sacro Speco e Santa Scolastica) con le chiese annesse¹³, affidandone la custodia ai monaci benedettini e, qualche mese dopo, il D.M. 28 febbraio 1874, in forza dell'art. 22 della legge 19 giugno 1873, n. 1402¹⁴, include tra i monumenti nazionali, altri quattro stabilimenti ecclesiastici situati nel territorio dell'antico Stato pontificio¹⁵.

Negli anni che vanno dal 1866 al 1874 si assiste dunque alla proclamazione di 26 monumenti nazionali, tutti, con la sola eccezione della sala di Palazzo Madama, stabilimenti ecclesiastici.

⁹ La disposizione è stata abrogata con la legge 21 giugno 1869 n. 5195, *Che abroga, per la Badia di San Martino della Scala, la disposizione dell'articolo 33 della Legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle Corporazioni religiose.*

¹⁰ Legge 7 luglio 1866 n. 3036, in *G.U. del Regno d'Italia*, 8 luglio 1866, n. 187, art. 33.

¹¹ Si tratta del chiostro e chiesa di San Francesco in Assisi, del chiostro e chiesa degli ex benedettini di Montevergine, del chiostro e chiesa di San Nicolò a Catania, del chiostro e chiesa di San Marco, del chiostro e chiesa di Santo Spirito, del chiostro e chiesa di Santa Maria Novella, del chiostro e chiesa del Carmine, del chiostro e chiesa della SS. Annunziata, del chiostro e chiesa di S. Maria Maggiore, del chiostro e chiesa di Santa Croce, tutti a Firenze, della Chiesa dell'Ammiraglia in Palermo, del chiostro e chiesa dei Girolamini in Napoli, del chiostro e chiesa di San Martino in Napoli, della Certosa di Calci presso Pisa, della chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo.

Ministro per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, *Decreto ministeriale 25 giugno 1869.*

¹² Legge 19 giugno 1873, n. 1402, *Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici.*

¹³ **Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto. Archivio storico. Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e dei Patrimoni riuniti ex economali** *Verbali del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto dal 25 settembre 1873 al 7 maggio 1874. "[Volume nono] Seduta del 23 ottobre 1873",* p. 33-34.

Ministro per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, *Decreto ministeriale 31 ottobre 1873.*

¹⁴ "Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale artistica o letteraria".

¹⁵ Nella seduta del 23 febbraio 1874 il Consiglio di amministrazione del Fondo per il Culto aveva approvato il riconoscimento del carattere monumentale della chiesa e del convento di Santa Maria in Grottaferrata, già dei Basiliani, della chiesa e del convento di Casamari in Veroli, della chiesa e del convento di Fossanova già dei Certosini di Trisulti in Collepardo e della chiesa e del convento di Santa Maria della Guercia in Viterbo.



Nel periodo che arriva alla fine del secolo, la politica in questo ambito cambia radicalmente e, dei 25 nuovi monumenti nazionali, la grande maggioranza riguarda i protagonisti del Risorgimento: il Complesso del Vittoriano¹⁶, il monumento a Garibaldi sul Gianicolo e la tomba a Caprera¹⁷, quelli a Sella, a Minghetti e a Mazzini¹⁸, il sepolcro dei fratelli Cairoli a Gropello¹⁹, l'Ossario di Mentana²⁰. Anche altri, il Palazzo delle Compere di San Giorgio a Genova²¹, il Ponte degli Alidosi a Castel del Rio in provincia di Bologna²², la casa natale di Dante Alighieri a Firenze²³, il Parco Vergiliano, tomba di Giacomo Leopardi a Napoli²⁴, il tempio di Ercole a Cori²⁵, il Giardino degli Orti Oricellari a Firenze²⁶, pur senza riguardare il Risorgimento, non hanno alcun riferimento a istituzioni religiose, mentre solo una decina sono chiese e abbazie²⁷.

¹⁶ Legge 16 maggio 1878 n. 4374, *Per la erezione in Roma di un monumento nazionale alla memoria del Re Vittorio Emanuele II.*

¹⁷ Legge 3 giugno 1882, n. 780, *Che dichiara a carico dello Stato le spese dei funerali a Giuseppe Garibaldi ed il concorso nella spesa per l'erezione di un monumento in Roma;* Legge 8 luglio 1883, n. 1502, *Che autorizza la spesa per l'erezione in Roma di un monumento alla memoria del generale Giuseppe Garibaldi;* Legge 17 luglio 1890, n. 6973 *Con la quale, la tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera, è dichiarata monumento nazionale.*

¹⁸ Legge 23 marzo 1884 n. 2111, *Colla quale è stanziata la somma di lire centomila per un monumento da erigersi in Roma alla memoria di Quintino Sella;* Legge 19 giugno 1887, n. 4626 *Per cui viene stanziata la spesa di lire 100,000 pel monumento a Roma a Marco Minghetti;* Legge 2 luglio 1890 n. 6918, *Sulla erezione del Monumento a Giuseppe Mazzini in Roma.*

¹⁹ Legge 20 marzo 1890, n. 6696, *Che dichiara monumento nazionale il sepolcro che in Gropello Cairoli accoglie le tombe di Benedetto Cairoli e della sua famiglia.*

²⁰ R.D. 12 novembre 1899, n. 125, *Col quale viene dichiarato monumento nazionale l'Ossario di Mentana.*

²¹ Legge 2 luglio 1891, n. 382, *Che dichiara monumento nazionale il palazzo delle compere di San Giorgio in Genova.*

²² R.D. 20 novembre 1897, n. 535, *Che dichiara monumento nazionale il ponte degli Alidosi in Castel del Rio.*

²³ R.D. 13 settembre 1893, n. 690 *Che dichiara monumento nazionale le case degli Alighieri nel popolo di S. Martino in Firenze.*

²⁴ Legge 4 luglio 1897 n. 240.

²⁵ R.D. 24 luglio 1898 n. 359, *Che dichiara Monumento Nazionale il tempio di Ercole in Cori.*

²⁶ R.D. 12 giugno 1892 n. 340.

²⁷ Si tratta, in ordine cronologico, della Basilica di San Giovanni Battista a Monza R.D. 27 febbraio 1890, n. 6675, *Che dichiara monumento nazionale il Duomo di Monza;* dell'Abbazia di San Pietro a Perugia R.D. 18 maggio 1890, n. 6891, *Che dichiara monumento nazionale la Badia di S. Pietro in Perugia;* della Cattedrale e Battistero di San Giovanni ad Ascoli Piceno R.D. 20 luglio 1890, n. 7033, *Che dichiara monumento nazionale la cattedrale di Ascoli Piceno ed il suo Battistero;* della Chiesa di San Paragorio a Noli R.D. 28 dicembre 1890 n. 7362, *Che dichiara la chiesa di S. Paragorio nel comune di Noli monumento nazionale;* della Chiesa di Santa Maria Maddalena a Palermo R.D. 14 luglio 1891, n. 462, *Che dichiara monumento nazionale la Chiesa di Santa Maria Maddalena nel quartiere di S. Giacomo in Palermo;* dell'Abbazia di San Clemente a Castiglione a Casauria R.D. 28 giugno 1894; della Cattedrale di Acerenza (PZ) R.D 20 novembre 1897, n. 534 *Che dichiara monumento nazionale la Cattedrale di Acerenza;* dell'Abbazia della Santissima Trinità a Venosa R.D. 20 novembre 1897, n. 536, *Che dichiara monumento nazionale l'ex Badia della SS. Trinità in Venosa;* del Duomo di Atri (TE) R.D. 19 febbraio 1899, n. 84; dell'Abbazia di San Giovanni in Argentella a Palombara Sabina R.D. 10 giugno 1900, n. 293, *Col quale viene dichiarata monumento nazionale la chiesa di S. Giovanni in Argentella a*



Nell'ultimo quarto del secolo, lo stato sembra proporre quale soggetto prevalente dei monumenti nazionali la celebrazione dei protagonisti del Risorgimento e segnala, con la loro collocazione a Roma, l'avvenuto passaggio dallo stato pontificio al nuovo stato liberale. In questa prospettiva, si comprende il fatto che si siano privilegiate, vi faccio solo un accenno, le figure della destra storica, visto che al Vittoriano, consacrato a Vittorio Emanuele II e ai monumenti a Garibaldi, seguiranno, sempre a Roma, quelli per Quintino Sella e Marco Minghetti. Solo nell'ultimo decennio si darà spazio a Mazzini, ai fratelli Cairoli e ai morti di Mentana, con monumenti tutti collocati fuori di Roma. Cominciano poi, in questo lasso di tempo ad apparire con Leopardi e Dante, i letterati, gli artisti e i compositori.

Appare del tutto evidente come nell'ultimo scorso di secolo, attraverso i monumenti nazionali, si sia manifestata la volontà dello stato sabaudo di proporre al paese una rilettura della vicenda del Risorgimento, come storia senza soluzione di continuità tra il periodo antecedente e seguente la proclamazione dell'Unità d'Italia e che nel quadro di tale scelta permane comunque un'attenzione a monumenti che possono essere qualificati come legati a istituzioni religiose, anche se risulta evidente il carattere più locale di tali scelte.

Nel Novecento si accentua la tendenza vista nell'ultimo quarto del secolo precedente. Nel periodo giolittiano, e sino ai primissimi anni del fascismo, si susseguono i monumenti nazionali dedicati ad artisti, letterati e scienziati che assumono la funzione e il ruolo, per usare un'espressione anacronistica, di capitoli della narrazione dello stato unitario. I monumenti a Verdi nel 1901²⁸, Rossini nel 1904²⁹, Manzoni nel 1921³⁰ (e poi nel 1940)³¹, Alfieri³² e Tiziano³³ nel 1922, Bellini nel 1923³⁴, Spontini³⁵, Rossetti³⁶ e Pascoli³⁷ nel 1924, Volta nel 1925³⁸ segnalano con

Palombara Sabina.

²⁸ Legge 3 febbraio 1901, n. 26, *Che dichiara monumento nazionale la Casa di Giuseppe Verdi in Roncole ed autorizza il seppellimento della salma del Maestro nella Casa di riposo dei musicisti in Milano.*

²⁹ R.D. 25 febbraio 1904, n. 95.

³⁰ R.D. 24 aprile 1921, n. 909, *Dichiarazione di monumento nazionale.*

³¹ R.D. 29 febbraio 1940, n. 1354, *Dichiarazione di monumenti nazionali della casa nativa di Alessandro Manzoni in Milano, della Villa del Caleotto a Lecco e dell'ex Convento dei Cappuccini di Pescarenico.*

³² R.D. 17 dicembre 1922, n. 1724.

³³ R.D. 17 dicembre 1922, n. 1725.

³⁴ R.D. 29 novembre 1923, n. 2707, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Catania dove nacque Vincenzo Bellini.*

³⁵ R.D. 17 aprile 1924, n. 617, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque Gaspare Spontini.*

³⁶ R.D. 17 aprile 1924, n. 618, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque Gabriele Rossetti.*

³⁷ R.D. 6 novembre 1924, n. 1885, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa dove nacque Giovanni Pascoli; Legge 4 febbraio 1926, n. 205, Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli.*

³⁸ R.D. 22 febbraio 1925, n. 262, *Dichiarazione di monumento nazionale della tomba di*



forza questo messaggio. Accanto a questo filone, continua la riproposizione dei miti risorgimentali, con il recupero di figure tralasciate nel secolo precedente: Cavour nel 1911³⁹ e nel 1924⁴⁰, Pisacane con quattro monumenti nel 1911⁴¹, o sottovalutate, Mazzini nel 1910⁴² e nel 1925⁴³. Compiono poi a segnalare il mutamento culturale e politico del dopoguerra, nuove figure simboliche come D'Annunzio⁴⁴ e Oriani⁴⁵ nel 1924. E, da ultimo, continua il filone di Garibaldi con la proclamazione dello scoglio di Quarto a monumento nazionale⁴⁶. Una certa novità è rappresentata dall'inclusione in questa narrazione della tradizione greco romana con tre monumenti nazionali nell'Italia meridionale, il Tempio di Himera a Termini Imerese⁴⁷, il Tempio di Era Lacinia a Crotone⁴⁸, l'Anfiteatro Romano a Lecce⁴⁹.

A segnalare il ruolo che ha assunto in questa narrazione la vittoria nella Prima guerra mondiale, troviamo una tipologia completamente nuova di monumento nazionale, i luoghi dove si era combattuto durante la guerra mondiale: Monte Sabotino, Monte San Michele a Gorizia, il Monte Pasubio e il Monte Grappa⁵⁰ e il Forte di Osoppo⁵¹. Sono quasi del tutto assenti gli stabilimenti ecclesiastici che vedono il riconoscimento di due monumenti nazionali, entrambi a Napoli, il Convento di

Alessandro Volta a Camnago Volta.

³⁹ Legge 16 marzo 1911, n. 268, *Che dichiara monumento nazionale la tomba di Camillo Cavour a Santena.*

⁴⁰ R.D. 6 novembre 1924, n. 1868, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Torino ove nacque Camillo Benso conte di Cavour.*

⁴¹ Legge 22 giugno 1911, n. 635, *Che dichiara monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'Arco dell'Annunziata di Padula ed il cippo di Sanza.*

⁴² Legge 20 marzo 1910, n. 144, *Che dichiara monumento nazionale la casa in cui morì Giuseppe Mazzini.*

⁴³ R.D. 29 ottobre 1925, n. 1982, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa dove nacque Giuseppe Mazzini, in Genova.*

⁴⁴ R.D. 28 maggio 1925, n. 1050, *Dichiarazione di monumento nazionale del "Vittoriale" a Gardone Riviera; R.D. 14 aprile 1927, n. 782, Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Pescara ove è nato Gabriele d'Annunzio.*

⁴⁵ R.D.L. 6 novembre 1924, n. 1884, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa dove visse e morì Alfredo Oriani; Legge 21 marzo 1926, n. 494, Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa dove visse e morì Alfredo Oriani.*

⁴⁶ Legge 22 luglio 1906 n. 494, *Che autorizza il concorso dello Stato nella spesa per il monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto; Legge 5 dicembre 1909, n. 757, Che dichiara monumento nazionale lo Scoglio di Quarto.*

⁴⁷ R.D. 28 dicembre 1905, n. 639, *Dichiarazione di monumento nazionale in Termini Imerese.*

⁴⁸ R.D. 22 luglio 1906, n. 478.

⁴⁹ R.D. 1° febbraio 1906, n. 68.

⁵⁰ R. Decreto-Legge 29 ottobre 1922, n. 1386, *Che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-1918; Legge 16 giugno 1927, n. 985 Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100.*

⁵¹ R.D. 19 aprile 1923, n. 988.



Monteoliveto nel 1924⁵² e il Monastero Santa Chiara l'anno successivo⁵³. Per quanto riguarda la Chiesa di Santa Maria della Pomposa a Modena, la sua presenza nell'elenco sembra dovuta al suo collegamento con Muratori, piuttosto che al suo essere edificio di culto⁵⁴

Nel periodo successivo, quello del consolidamento del regime fascista, si assiste a una ulteriore evoluzione di questa politica: si allarga la cerchia delle personalità che illustrano le vicende dell'Unità che va a comprendere De Sanctis⁵⁵, Crispi⁵⁶, Ferrara⁵⁷, a dimostrazione di un giudizio più articolato sulla costruzione o sul decollo dello stato unitario, così come quelle che illustrano la storia culturale e scientifica, artistica e sociale dell'Italia, con Pascoli⁵⁸, Pacinotti⁵⁹, Deledda⁶⁰, Marconi⁶¹, Spallanzani⁶², Verga⁶³, ancora Muratori⁶⁴ e Pierluigi da Palestrina⁶⁵. Si completa la celebrazione di Manzoni⁶⁶, Volta⁶⁷, di Garibaldi 1941 e 1942⁶⁸.

⁵² R.D. 28 aprile 1924, n. 1345, *Dichiarazione di monumento nazionale della sala dell'ex Convento di Monteoliveto, in Napoli*.

⁵³ R.D. 10 luglio 1925, n. 1350, *Dichiarazione di monumenti nazionali del convento e della chiesa di S. Chiara, in Napoli*.

⁵⁴ R.D. 24 maggio 1925 n. 911, *Dichiarazione di monumenti nazionali della chiesetta della Pomposa, a Modena, e dell'annessa casa parrocchiale, già abitata da Lodovico Antonio Muratori*.

⁵⁵ R.D. 26 agosto 1927, n. 1872, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Napoli dove morì Francesco De Sanctis*.

⁵⁶ R.D. 22 settembre 1927, n. 1942, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa, in Ribera, ove nacque Francesco Crispi*; R.D. 16 marzo 1942, n. 351, *Dichiarazione di monumento nazionale della Villa Lina in Napoli, dove abitò e morì Francesco Crispi*.

⁵⁷ R.D. 18 marzo 1928, n. 860, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Palermo dove nacque Francesco Ferrara*.

⁵⁸ R.D. 10 giugno 1926, n. 1176, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove visse Giovanni Pascoli in Castelvecchio-Pascoli, comune di Barga*.

⁵⁹ R.D. 4 giugno 1934, n. 1020, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque e visse Antonio Pacinotti*.

⁶⁰ R.D. 21 ottobre 1937, n. 1999, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Nuoro ove nacque Grazia Deledda*.

⁶¹ R.D. 16 marzo 1939, n. 621, *Dichiarazione di monumento nazionale della Villa di Guglielmo Marconi a Pontecchio in comune di Sasso Marconi*.

⁶² R.D. 16 novembre 1939, n. 1937, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque Lazzaro Spallanzani*.

⁶³ R.D. 11 gennaio 1940, n. 42, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Catania ove nacque Giovanni Verga*.

⁶⁴ R.D. 14 marzo 1940, n. 388, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Vignola ove nacque Lodovico Antonio Muratori*.

⁶⁵ R.D. 5 settembre 1942, n. 1153, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque il sommo musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina*.

⁶⁶ R.D. 29 febbraio 1940, n. 1354, *Dichiarazione di monumenti nazionali della casa nativa di Alessandro Manzoni in Milano, della Villa del Caleotto a Lecco e dell'ex Convento dei Cappuccini di Pescarenico*.

⁶⁷ R.D. 17 agosto 1942, n. 1089, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa avita di Alessandro Volta, in Como*.

⁶⁸ R.D. 12 gennaio 1941, n. 21.

R.D. 20 ottobre 1942, n. 1327, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa di Angelo Guelfi a Cala Martina nel comune di Gavorrano*.

Nel 1941 con la proclamazione a monumento nazionale di Villa Spinola a Quarto, dove era stato ospite prima della partenza con i Mille nel 1860, e della casa di Angelo Guelfi, un possidente maremmano legato al salvataggio di Garibaldi in fuga dopo la



Va segnalata, infine, un’ulteriore attenzione alle vicende belliche con la novità della proclamazione a monumento nazionale di una zona collegata alle guerre di indipendenza, San Martino della Battaglia⁶⁹, mentre prosegue con il riconoscimento a Monte Berico a Vicenza⁷⁰ e alla Palazzina del Comando di Presidio a Peschiera del Garda, la celebrazione della Prima guerra mondiale⁷¹.

In questo periodo, in particolare negli anni successivi alla Conciliazione cresce, sino ad arrivare intorno alla decina, il numero degli edifici religiosi dichiarati monumenti nazionali⁷². Il provvedimento più rilevante, tuttavia, e non solo per il profilo che stiamo esaminando, è il R.D. 21 novembre 1940, n. 1746 che eleva “alla dignità di monumenti nazionali le Chiese cattedrali di alcune città d’Italia, particolarmente importanti per il loro pregio storico od artistico” 237 chiese cattedrali in tutto il territorio italiano di allora⁷³. Si tratta di una scelta dirompente rispetto a tutti gli anni precedenti, spiegabile solo con ragioni di politica interna (non sembra plausibile l’ipotesi che si volesse mettere tali edifici sotto la protezione dell’art. 27 della convenzione dell’Aja del 1907 che peraltro l’Italia non aveva ratificato)⁷⁴, e che conferma il cambiamento radicale intervenuto con la firma dei Patti Lateranensi.

fine della Repubblica Romana.

⁶⁹ R.D. 21 novembre 1940, n. 1747, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa Contracanina e delle attigue cascine Casette Citere, Colombare, Monata, Ortaglia, Perentonella, Selvetta, Sorre e Stefanona nella storica zona di S. Martino della Battaglia*.

⁷⁰ R.D. 17 gennaio 1935, n. 30, *Dichiarazione d’interesse storico nazionale della zona di Monte Berico*.

⁷¹ R.D. 20 dicembre 1937, n. 2367, *Dichiarazione di monumento nazionale della “Sala storica” della palazzina del Comando di presidio di Peschiera*.

⁷² Santa Maria di Gesù in Francavilla al Mare (Convento Michetti) (R.D. 8 settembre 1939, n. 1511, *Dichiarazione di monumento nazionale del Convento di Santa Maria di Gesù in Francavilla al Mare*); Chiesa di Santa Maria Mater Domini a Nocera Superiore (SA) (R.D. 17 luglio 1931, n. 1062, *Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa di Santa Maria Mater Domini, in Nocera Superiore*); Abbazia di Farfa a Fara Sabina (RI) (R.D. 11 ottobre 1928, n. 2290, *Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa e dell’annessa Abbazia di Farfa in Sabina*); Monastero Esarchico di Santa Maria a Grottaferrata (RM) (R.D. 4 luglio 1941, n. 950, *Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria in Grottaferrata*); Monastero di Santa Rosa a Viterbo (R.D. 23 settembre 1926, n. 1739, *Dichiarazione di monumento nazionale del Monastero di Santa Rosa, in Viterbo*); Chiesa di San Gervasio Mondolfo (PU) (R.D. 14 aprile 1927, n. 719, *Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa di San Gervasio, in Mondolfo. Cattedrale Duomo di Santa Maria Santissima*); Cattedrale Duomo di Santa Maria Santissima a Enna (R.D. 20 ottobre 1942, n. 1283, *Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa cattedrale di Enna*).

⁷³ R.D. 21 novembre 1940 -XIX, n. 1746, *Dichiarazione di monumento nazionale di Chiese cattedrali*.

⁷⁴ “Negli assedi e bombardamenti devono essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi dove sono raccolti malati e feriti, a condizione che essi non siano contemporaneamente adoperati per scopi militari.

Il dovere degli assediati è di contrassegnare questi edifici o luoghi con segni visibili speciali che devono essere previamente notificati all’assediante”

Convenzione internazionale dell’Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre, art. 27.



A completare il quadro di questi anni vanno ricordati alcuni altri monumenti nazionali legati a personalità particolari o a vicende collettive, ritenute meritevoli di essere ricordate, quali il Carcere Borbonico di Montefusco (AV)⁷⁵, il Sepolcro Imbriani-Poerio a Pomigliano d'Arco⁷⁶, il Castello di Trani⁷⁷, la Caserma "Giuseppe Beleno" Cittadella ad Alessandria⁷⁸. Da ultimo, a riprova del legame con la politica, sta il riconoscimento concesso a tre edifici direttamente collegati al fascismo, la casa natale del quadruplano Michele Bianchi a Belmonte Calabro, la sede della redazione del "Popolo d'Italia" a Milano e quella dell'Adunata del 1919 a Piazza San Sepolcro a Milano⁷⁹.

Dal punto di vista dell'interesse religioso dei monumenti nazionali, la valutazione che si può dare per il periodo della monarchia, sembra essere quella del perpetuarsi di una certa ambiguità. La scelta iniziale era collegata al riconoscimento che, come dichiara apertamente il ministro Borgatti, "talune corporazioni non hanno ancora compiuto il loro corso storico e possiedono alcuni elementi di vitalità da non doversi disprezzare" e che era interesse dello Stato venire incontro a "persone doppiamente autorevoli per le loro opinioni non conservative in materia ecclesiastica"⁸⁰ e aveva portato la destra storica a includere, anche colla politica dei monumenti nazionali, il religioso dentro il perimetro della propria visione liberale, ma era divenuta, già negli ultimi anni del secolo XIX^o, residuale. Un deciso cambiamento si ha dopo i Patti Lateranensi, quando il fascismo le ridà vita nella logica della religione, al contempo strumento e sostegno della propria politica.

3 - La repubblica (1946-2020)

Negli ottanta anni di vita della Repubblica sono solo 26 le proclamazioni di nuovi monumenti nazionali.

⁷⁵ R.D. 29 dicembre 1927, n. 2806, *Dichiarazione di monumento nazionale dei locali terreni dell'edificio comunale di Montefusco in provincia di Avellino, già adibiti a carcere durante il Regno dei Borboni.*

⁷⁶ R.D. 23 gennaio 1930, n. 65, *Dichiarazione di monumento nazionale del sepolcro Imbriani Poerio in Pomigliano d'Arco.*

⁷⁷ R.D. 27 ottobre 1936, n. 2091, *Dichiarazione di monumento nazionale del Castello Svevo di Trani* GU 289-1936.

⁷⁸ R.D. 17 maggio 1943, n. 566, *Dichiarazione di monumento nazionale della storica caserma "Giuseppe Beleno" esistente nella Cittadella di Alessandria.*

⁷⁹ R.D. 24 novembre 1930, n. 1578, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Belmonte Calabro ove nacque il Quadruplano Michele Bianchi*; R.D. 16 novembre 1939, n. 1876, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa di via Paolo da Cannobio n. 25 e del salone dello stabile di piazza San Sepolcro n. 9.*

⁸⁰ **Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto. Archivio storico. Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e dei Patrimoni riuniti ex economali. Verbali del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto . "Verbale primo. Seduta del 19 agosto 1866", p. 2.**



I primi due sono uno stabilimento ecclesiastico, l'Abbazia di Praglia⁸¹ e il Palazzo Filomarino a Napoli nel cui decreto di riconoscimento si ricorda che è stato reso illustre "dalla memoria di grandi uomini, da Carlo V a G. B. Vico e dalla attuale dimora di Benedetto Croce"⁸². Ed è perlomeno curioso che questa coppia di monumenti proponga, probabilmente senza volerlo, lo schema iniziale di uno stabilimento ecclesiastico e di un monumento per la memoria civile, attraverso la inusuale rievocazione del suo essere dimora attuale di Benedetto Croce.

Il tempo non conferma questo debutto e ci si assesta lungo percorsi più consueti. I monumenti, in maggioranza, sono connessi alla storia politica, culturale e sociale dell'Italia, ai suoi protagonisti, da Gramsci⁸³ a Matteotti⁸⁴, da Pirandello⁸⁵ a Spontini⁸⁶ e Puccini⁸⁷, al pittore Giovanni da Udine⁸⁸.

Ritorna il tema della celebrazione dell'epopea nazionale guardata attraverso le situazioni di crisi sociali e umanitarie derivate dai conflitti, le foibe⁸⁹, le risiere⁹⁰, i campi di prigionia della Seconda guerra mondiale⁹¹ e Ventotene⁹². Quanto alle zone monumentali collegate alle guerre mondiali, si assiste a un riordino normativo alla luce di quanto previsto dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che porta anche all'inclusione della Punta Serauta della Marmolada avvenuta nel 2010⁹³.

⁸¹ Decreto del Capo Provvisorio dello Stato, 29 novembre 1946, n. 534, *Dichiarazione di monumento nazionale della basilica di Santa Giustina in Padova*.

⁸² Decreto del Capo Provvisorio dello Stato, 12 aprile 1947, n. 347, *Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Filomarino in Napoli*.

⁸³ Legge 3 novembre 2016, n. 207, *Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*.

⁸⁴ Legge 20 dicembre 2017, n. 213, *Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini*.

⁸⁵ DPR 8 dicembre 1949, n. 1170, *Inclusione fra i monumenti nazionali della casa natale di Luigi Pirandello, sita in Agrigento*.

⁸⁶ DPR 19 giugno 1951, n. 1092, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove visse e morì Gaspare Spontini, in Maiolati Spontini (Ancona)*.

⁸⁷ DPR 11 maggio 1951, n. 569, *Dichiarazione di monumento nazionale della Villa di Giacomo Puccini, in Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio*.

⁸⁸ DPR 5 novembre 1962, n. 1793, *Dichiarazione di monumento nazionale della Casa di Giovanni da Udine, in Udine*.

⁸⁹ DPR 11 settembre 1992.

⁹⁰ DPR 15 aprile 1965, n. 510, *Dichiarazione di monumento nazionale della Risiera di San Sabba, in Trieste*.

⁹¹ Legge 9 marzo 2022, n. 20, *Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigione di Servigliano*.

⁹² DPR 18 marzo 2008, *Dichiarazione di Monumento Nazionale dell'isola di Santo Stefano*.

⁹³ A proposito di questi monumenti, va segnalato il complicato iter legislativo della loro definizione. La legge 27 giugno 1967, n. 534 estende alla zona di Castel Dante in Rovereto in Trentino- Alto Adige e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara in provincia di Vicenza il carattere di "monumentalità" di cui al R.D. Legge 29 ottobre 1922, n. 1386. In seguito all'approvazione dello statuto speciale avvenuto nel 1972 e alle previsioni dell'art. 109, è stato necessario approvare il D.lgs. 15 dicembre 1998, n. 488 che dichiarava beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale Castel Dante in Rovereto e il Monumento alla Vittoria di



Ascrivibili alla categoria degli 'stabilimenti ecclesiastici', sono tre monasteri, a quello di Praglia si affiancano Vallombrosa e Pontida (ma per quest'ultima la scelta è motivata dal suo essere stata il luogo di un evento rilevante della storia italiana)⁹⁴, una chiesa, la Basilica di San Domenico a Siena⁹⁵ e la casa natale di Pio X⁹⁶. Ancora, è da annotare la presenza di zone monumentali civili in Campania, Caserta Vecchia⁹⁷ e l'Antica area di San Pietro Infine⁹⁸. Residuali, ma nel solco delle opzioni tradizionali, sono due dei monumenti nazionali più recenti, la Basilica Palladiana a Vicenza⁹⁹ e il Ponte Vecchio detto anche degli Alpini a Bassano del Grappa¹⁰⁰. Da ultimo, merita di essere segnalata come potenziale testimonianza di un indirizzo diverso, la scelta di collocare, tra i monumenti nazionali, il Cimitero Vittime del Vajont a Longarone¹⁰¹ e il complesso delle vie urbane d'acqua di Venezia¹⁰², il primo, come

Bolzano e il Monumento all'Alpino a Brunico.

In seguito, il D. lgs. n. 66 del 2010 modifica ulteriormente la legge interviene in ordine alle zone monumentali di guerra situate in Veneto e in provincia di Trento e dichiara monumentali e costituenti demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: il Monte Pasubio, il Monte Grappa, il Monte Sabotino, il Monte San Michele, che erano oggetto del provvedimento del 1922. Proclama altresì zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa la zona di Castel Dante in Rovereto; la zona di Monte Cengio; la zona di Monte Ortigara; la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).

R. Decreto-Legge 29 ottobre 1922, n. 1386, *Che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918*; Legge 16 giugno 1927, n. 985; *Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926*, n. 100.

Legge 27 giugno 1967, n. 534, *Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del R.D.-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985*.

D.lgs. 15 dicembre 1998, n. 488, *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, in materia di beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale esclusi dalla competenza provinciale*.

D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'ordinamento militare*, artt. 252-254.

⁹⁴ DPR 20 aprile 1951, n. 567, *Dichiarazione di monumento nazionale della Badia di Vallombrosa in Reggello*; DPR 24 dicembre 1954, n. 1488 *Dichiarazione a monumento nazionale della Abbazia di Pontida*.

⁹⁵ DPR 26 giugno 1955, n. 758, *Dichiarazione a monumento nazionale della Chiesa di San Domenico in Siena*.

⁹⁶ DPR 14 marzo 1952, n. 353, *Dichiarazione di monumento nazionale della casa natale del Beato Pio X in Riese (Treviso)*.

⁹⁷ DPR 15 ottobre 1960, n. 1639, *Dichiarazione di monumento nazionale del Borgo medioevale di Caserta vecchia, in comune di Caserta*.

⁹⁸ DPR 18 marzo 2008, *Dichiarazione di Monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine*.

⁹⁹ Legge 14 aprile 2014, n. 64, *Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza*.

¹⁰⁰ Legge 5 luglio 2019, n. 65, *Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"*.

¹⁰¹ DPR 2 ottobre 2003, *Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone*.

¹⁰² "art. 1 *Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia*.



segnalazione di una tragedia civile, l'altro, perché si collega alla decisione dell'Unesco di inserire nella lista dei siti in pericolo "Venezia e la sua laguna".

Prima di entrare nel merito della disciplina giuridica di questa tipologia di beni culturali e di delineare i termini dell'interrogativo posto dal titolo, sembra opportuno tentare un bilancio dell'operazione culturale posta in essere attraverso i monumenti nazionali.

Risulta evidente che all'inizio, essa si muove lungo due diretrici abbastanza chiare: da un lato, la narrazione dell'unità d'Italia attraverso i suoi protagonisti, con una frattura, neanche particolarmente sottaciuta, tra il protagonismo della monarchia e della destra storica e quella degli altri soggetti politici. Così, solo in un secondo momento compaiono Mazzini e i mazziniani, ma anche Cavour ha avuto la stessa sorte, visto che sarà ricordato con un monumento nazionale solo nell'età giolittiana. La seconda linea è stata quella di acquisire a questa narrazione gli stabilimenti ecclesiastici che si distinguevano per la loro monumentalità, prescindendo dalla loro connessione con gli istituti religiosi che li avevano creati. Questa bivalenza perde di importanza, quanto più ci si inoltra nel XX secolo. Si completa la narrazione della storia dell'Unità, con il recupero di personalità provenienti da settori sempre più vari della vita culturale italiana, chiamati a testimoniare la tradizione nazionale che sta alle origini dell'Italia unita, mentre, col tempo, diventa sempre più rara la presenza degli stabilimenti ecclesiastici. Gli anni del fascismo si muovono lungo le medesime diretrici, pur inserendo personalità e miti più consentanei alla nuova storia di cui il regime si sente iniziatore. È così riproposto il mito della grande guerra attraverso la scelta di monumenti nazionali (*rectius zone*) collegati alle battaglie di quel conflitto mondiale, rafforzandone l'interpretazione come quarta guerra di indipendenza, combattuta per la prima volta dal popolo. Rispetto agli stabilimenti ecclesiastici, si mantiene, facendo eccezione del tardivo regio decreto sulle cattedrali, una certa presenza tra i monumenti nazionali, sia pure privilegiandone il significato localistico. Molto più occasionale appare la politica della repubblica. In essa emerge la continuità in ordine alla valorizzazione della Prima Guerra Mondiale e alle personalità da celebrare, temperata dall'inserimento di richiami alle tragedie provocate dai conflitti. In generale le novità appaiono scontate, con l'eccezione del

1. Al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, *Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*, art. 1.



cimitero di Longarone, il cui riconoscimento come monumento nazionale va considerato il segnale del superamento di una visione elitaria (tranne nel caso del conflitto del 1915-1918) degli eventi che danno origine a questa tipologia di beni culturali e un invito a guardare unitariamente a questo evento tragico della storia italiana del secolo scorso. Un carattere particolare presenta anche il riconoscimento quale monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia, un'apertura, forse non del tutto consapevole, alla dimensione sovranazionale di questi beni culturali.

A conclusione di questa breve ricostruzione, si deve annotare che l'approvazione della legge che codifica i monumenti nazionali¹⁰³ non sembra avere avuto alcun effetto sulla politica concernente questa tipologia di beni culturali. Dall'ottobre 2017 a oggi, fine del 2024, sono stati dichiarati solo 5 nuovi monumenti nazionali, a cui si aggiunge la ridefinizione delle zone di guerra in Trentino-Alto Adige, resasi necessaria per l'approvazione del nuovo statuto¹⁰⁴.

4 - Monumenti nazionali e interesse religioso

4.a - Stabilimenti ecclesiastici ed esigenze di culto

Il punto di partenza per la ricostruzione di questa fattispecie di bene culturale va considerata la legge n. 3036 del 1866 nella quale, all'art. 17, si prevede un'eccezione alla devoluzione al demanio e alla conversione per "gli edifici con le loro adiacenze e coi mobili dei quali è parola all'art. 33". L'art. 33 ne elenca alcuni, prevedendo l'estensione della disposizione ad altri "stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari"¹⁰⁵; il regolamento riserva, poi, la loro designazione al ministro per gli affari di giustizia e di culto, sulla base di una relazione del direttore del Fondo per il Culto¹⁰⁶. Francesco Borgatti, il ministro in carica, intervenendo, il 19 agosto 1866, all'insediamento del consiglio di amministrazione del Fondo, sottolinea la delicatezza della questione, sia per le pressioni

¹⁰³ Legge 12 ottobre 2017, n. 153, *Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri*, art. 6.

¹⁰⁴ Non cambia sostanzialmente il giudizio il fatto che al 20 febbraio 2025 risultano depositati in Parlamento 24 progetti di legge volti a creare nuovi monumenti nazionali, alcuni dei quali già approvati da un ramo del parlamento.

¹⁰⁵ "Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifici con le loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari. La spesa relativa sarà a carico del Fondo per il Culto".

Legge 7 luglio 1866 n. 3036, art. 33.

¹⁰⁶ R.D. 21 luglio 1866, n. 3070, *Che approva il Regolamento sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico*, in: *G.U. del Regno d'Italia*, 23 luglio 1866, n. 202, art. 5.



giunte (“moltissimi essere i memoriali presentati ed appoggiati da persone doppiamente autorevoli per le loro opinioni non conservative in materia ecclesiastica”)¹⁰⁷, sia, soprattutto, perché “tale fatto [sembra] provare che talune corporazioni non hanno ancora compiuto il loro corso storico e [sembrano] possedere alcuni elementi di vitalità da non doversi disprezzare”. Il ministro informa anche il consiglio di avere assunto davanti al Senato il formale impegno di provvedere celermemente alla indicazione degli altri stabilimenti ecclesiastici monumentali¹⁰⁸. Risulta, da subito, chiaro il peso della discrezionalità politica nella valutazione di questi beni culturali e la funzione a essi assegnata che travalica quella semplicemente artistica.

Nella seduta del 6 settembre successivo, quando si comincia a discutere degli stabilimenti ecclesiastici di cui dichiarare la monumentalità, in seno al Consiglio di amministrazione del Fondo per il Culto, si apre una serrata discussione sull’interpretazione da dare ai requisiti previsti, vale a dire il significato della qualificazione monumentale e il chiarimento della nozione del lemma ‘stabilimenti ecclesiastici’, utilizzato nella legge. Così, un consigliere osserva che lo scopo della legge è “di conservare solamente ciò che è monumentale; le adiacenze devono anche esse costituire il monumento”, e aggiunge che “quanto prevede la legge è ristretto al monumento e non esteso alla casa religiosa” esortando, di conseguenza, a “dare una limitativa interpretazione di quest’articolo”¹⁰⁹.

A questa osservazione replica il presidente, annotando che nel complesso della Certosa di Pavia, che la legge ha già riconosciuta di monumentale importanza, è compresa la chiesa, per cui, malgrado questo sia stato “fatto per un motivo di ragione pubblica”, a suo avviso, nulla vieta che “si conservino le sole chiese”¹¹⁰.

Durante la seduta, il dibattito si concentra in particolare intorno a cosa significasse ‘monumentale importanza’ (un consigliere chiede che “si adotti la massima di conservare questi monumenti nelle parti che meritano speciali riguardi come oggetti d’arte e si faccia la designazione e la descrizione delle parti stesse”, un altro annota che, a suo avviso, la legge prevede “si tratti di un edificio o di un complesso di cose monumentali, cose artistiche ve ne hanno in tutti i conventi”) e cosa comportasse l’interesse religioso, identificato nel solo culto pubblico, al cui proposito, visto che tutti i potenziali monumenti a Firenze comprendevano delle chiese, un consigliere osserva che esse “rimarranno aperte al culto ed il monumento, se tale è, sarà conservato in una colla officiatura”¹¹¹.

¹⁰⁷ Appare evidente l’allusione all’abate di Montecassino, Luigi Tosti che si era speso per la difesa delle abbazie e di cui era nota la condivisione delle posizioni dei cattolici liberali.

¹⁰⁸ **Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto. Archivio storico**, cit., “Verbale primo. Seduta del 19 agosto 1866” p. 2.

¹⁰⁹ Ibidem, “Verbale terzo. Seduta del 6 settembre 1866”, p. 26.

¹¹⁰ Ibidem.

¹¹¹ Ibid., pp. 26-27.



In esito a tali discussioni, al momento di deliberare la qualifica di monumentale per 12 stabilimenti ecclesiastici, si prevede che il decreto contenga una premessa nella quale si precisi che “l’art. 33 non volle provvedere alla conservazione di tutte le opere d’arte, ma di quelle opere che per le loro parti, o per il loro insieme, e per la natura dell’opera, devono ravvisarsi quali edifici monumentali”. Si tenta, così, di circoscrivere il perimetro della loro salvaguardia, in quanto monumenti, mentre, dall’altro, con riferimento alle chiese monumentali, si delibera che “si provvederà alla conservazione delle medesime, quando si disporrà intorno all’ufficiatura”¹¹². Nella riunione successiva, il consiglio si pone la questione se i conventi soppressi da leggi precedenti possano essere ancora qualificati come stabilimenti ecclesiastici, come nel caso dell’abbazia di Montevergine, oggetto di un decreto luogotenenziale del 1861¹¹³. A fronte di un parere positivo della maggioranza, il consigliere Grimaldi, chiede di mettere a verbale il suo dissenso, in quanto, dopo la soppressione, “il convento non esiste più, non esiste il suo patrimonio, alcune parti del medesimo possono anche essere state distratte in quei modi che appunto consentivano le leggi precedenti”¹¹⁴.

La vicenda dell’individuazione degli stabilimenti nazionali ai sensi dell’art. 33 della legge del 1866, si conclude con il decreto ministeriale del 25 giugno 1869 che proclama 15 monumenti nazionali¹¹⁵. Appartiene a questa fase anche il decreto con cui, nelle more della promulgazione della legge 19 giugno 1873, n. 1402, si riconosce la monumentalità, ai sensi dell’art. 33, dei due conventi di Subiaco (Sacro Speco e Santa Scolastica) con le chiese annesse¹¹⁶.

Il lemma ‘monumenti’ è presente senza sostanziali novità rispetto a quanto stabilito nel 1866, nei provvedimenti legislativi degli anni

¹¹² Direzione centrale, cit., ““Verbale terzo. Seduta del 6 settembre 1866”, p. 27.

¹¹³ Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, *relativo alla soppressione delle Comunità e degli Ordini religiosi nelle provincie napoletane, allo scioglimento de’ beneficii ecclesiastici, ed alla amministrazione e possesso de’ beni posseduti da’ suddetti Corpi ed enti morali*.

¹¹⁴ Ibidem, *Verbale quarto. Seduta del 13 settembre 1866*”, pp. 49-50.

¹¹⁵ Il decreto ministeriale presenta alcune variazioni rispetto a quanto risulta dal verbale della seduta del 19 agosto 1866. Non compaiono più San Domenico a Bologna, la Certosa di Asciano e la Sagra di San Michele in Val di Susa e sono aggiunti il Chiostro e la chiesa di San Nicolò a Catania, il chiostro e la chiesa di Santo Spirito, il chiostro e la chiesa del Carmine, il chiostro e la chiesa di Santa Maria Maggiore, tutti a Firenze, la chiesa dell’Ammiraglia della Martorana e quella di San Giovanni degli Eremiti, entrambe a Palermo, il chiostro e chiesa dei Girolamini a Napoli.

Non sono chiari i motivi delle esclusioni e dei nuovi inserimenti. Solo nel caso delle chiese di Firenze risulta una trattativa che aveva avuto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Fondo per cedere al comune di Firenze Santa Croce, Santa Maria Novella, Santissima Annunziata, Carmine, San Marco [?] Firenze, Santo Spirito, Santa Maria Maggiore, San Salvatore al Monte.

D.M. 25 giugno 1869, in *Monumentinazionali.it*.

¹¹⁶ Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto. Archivio storico, *Registri dei verbali “Verbali del Consiglio d’amministrazione del Fondo per culto dal 25 settembre 1873 al 7 maggio 1874. “[Volume nono] Seduta del 23 ottobre 1873”*, pp. 33-34.



seguenti sul patrimonio ecclesiastico, la legge 15 agosto 1867, n. 3848, la legge n. 1402 del 19 luglio 1873, il Regio Decreto 5 luglio 1882, n. 917. A confermare la mancata tematizzazione della fattispecie sta anche la presenza nella legge n. 5784 del 1870, quindi nella primissima fase della vicenda legislativa della quale stiamo trattando, del lemma 'monumenti' unicamente per indicare beni culturali sottratti alla disciplina del resto del patrimonio ecclesiastico. Il primo è 'monumenti patrii' usato per escludere dalla conversione dei beni, le cave possedute dalle fabbricerie delle chiese dichiarate appunto 'monumenti patrii', il secondo, e l'aggettivo 'monumentali' per segnalare l'esenzione dalla tassa straordinaria del trenta per cento degli edifici aperti al culto e non già contemplati dalla legge, che con Regio Decreto siano dichiarati 'monumentali'.

Una prima conclusione può riguardare il fatto che fino all'ultimo ventennio del secolo XIX la stragrande maggioranza dei monumenti nazionali sono stabilimenti ecclesiastici e il dibattito in seno al Fondo per il culto evidenzia come la soluzione data al problema della coesistenza della qualifica di monumentale e dell'interesse religioso consista nel rispetto dell'officiatura pubblica nei monumenti che fossero, o nei quali fosse presente, una chiesa. Una tale soluzione non deriva dalla riflessione intorno all'inerenza dell'interesse religioso al bene culturale, ma, piuttosto dal prendere atto che il culto pubblico costituisce un bene, la cui tutela, pienamente riconosciuta dal liberalismo, è prevista dall'ordinamento, anche dalle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico.

Anche la discussione circa il fatto che lo *status* di stabilimento ecclesiastico avrebbe dovuto sussistere al momento della promulgazione della legge n. 3036, vale a dire che condizione necessaria per applicare l'art. 33 sia quella che l'edificio, o il complesso, di cui si sarebbe dovuto valutare la monumentalità, non avesse perso tale identità, a causa di un provvedimento precedente, si risolve con un'interpretazione, che rimane meramente formale e, solo indirettamente, arriva a prendere in considerazione l'interesse religioso intrinseco al complesso da qualificare.

Il tema si ripresenta, all'inizio del secolo scorso, nel 1902, quando il ministero della Pubblica Istruzione pubblica un documento dal titolo molto impegnativo di 'Elenco degli edifici monumentali in Italia'¹¹⁷, frutto di un censimento condotto sulla base delle indicazioni contenute in una circolare del 1896, e portato a termine, solo cinque anni dopo, a seguito di una sollecitazione del ministro Nasi agli uffici regionali per la conservazione dei monumenti. La pubblicazione, che ha la pretesa di comprendere tutti gli edifici monumentali esistenti in Italia, rappresenta una testimonianza dell'incompleta riflessione intorno al nostro tema, visto che, secondo le indicazioni contenute nella sollecitazione ministeriale, l'elenco doveva essere fatto, "Senza tenere conto della maggiore o minore importanza degli edifici stessi, [...] indica[ndo]

¹¹⁷ Ministero della Pubblica Istruzione, *Elenco degli Edifici Monumentali in Italia*, Roma, Tipografia Ditta Ludovico Cecchini, 1902.



semplicemente il nome o titolo degli edifici compresi nei territori dei Comuni, seguendo per questi l'ordine alfabetico”¹¹⁸. La normativa in materia di beni culturali degli anni antecedenti la seconda guerra mondiale non si occupa dei monumenti nazionali, ma, sotto un certo profilo, pone le basi della loro disciplina, con l'introduzione, nella legge del 1909, della nozione di “cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico”¹¹⁹, cui seguirà, nella legge del 1922, la previsione che siano sottoposte a tutela “le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria”¹²⁰. Il processo si conclude con la legge del 1939, nella quale tra i beni sottoposti a tutela sono comprese “le cose immobili che [hanno] riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere”¹²¹.

Negli anni della Repubblica, occorre arrivare al 2000 per trovare, in un provvedimento concernente i beni culturali, il lemma ‘monumenti nazionali’, e si tratta del DPR n. 289 del 2000 che, all'art. 2 dichiara inalienabili i beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, quando siano “riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali”¹²². Il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 conferma le disposizioni precedenti, all'art. 54.1b, dove si dichiarano inalienabili, tra i beni del demanio culturale, “gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge”, e all'art. 129 che fa salve le leggi aventi a oggetto i monumenti nazionali¹²³. Una formula,

¹¹⁸ Ibidem, p. VI.

¹¹⁹ “Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse stori-co, archeologico, paletnologico o artistico”.

Legge 20 giugno 1909, n. 364, *Per le antichità e le belle arti*, art. 1.

¹²⁰ Legge 11 giugno 1922, n. 778, *Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico*.

¹²¹ “Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica; militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute, di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione; in forma amministrativa, del Ministro per la educazione nazionale”. Legge 1° giugno 1939, n. 1089, *Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico*, art. 2.

¹²² “Beni inalienabili

1. Gli immobili indicati nell'articolo 1, comma 1, sono inalienabili quando siano:
a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali”

D. P. R. 7 settembre 2000, n. 283, *Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico*, art. 2.

¹²³ “Art. 54

Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
[...]
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;

Art. 129

Provvedimenti legislativi particolari



quest'ultima, che è stata modificata solo marginalmente dal D.lgs. n. 62 del 2008 che usa la dizione "immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente"¹²⁴.

Finalmente, nel 2017, il legislatore, prendendo occasione da un provvedimento particolare, una legge per celebrare tre centenari, introduce nell'ordinamento la definizione di monumento nazionale e detta la procedura per il suo riconoscimento, modificando con un emendamento specificamente consacrato ai monumenti nazionali l'art. 10.3.d del codice dei beni culturali¹²⁵.

Questa disposizione definisce i monumenti nazionali quali beni culturali relazionali, il cui interesse derivante dal riferimento particolarmente importante a un aspetto della cultura e della storia italiana (storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, o testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose), è caratterizzato dal 'rivestire un valore testimoniale' o dall'esprimere un collegamento identitario o civico di significato

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico".

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*.

¹²⁴ "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente";

D. lgs. 26 marzo 2008, n. 62 *Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*, art. 2.

¹²⁵ "Art. 10 Beni culturali

[...]

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

[...]

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale".

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, art. 10.3 d.

"Art. 6 Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale

1. All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale".

Legge 12 ottobre 2017, n. 153, *Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri*, art. 6.



distintivo eccezionale'. L'interesse religioso dei monumenti nazionali deriva quindi dal loro valore testimoniale o del loro riferirsi alla identità o alla storia delle istituzioni religiose con un significato distintivo eccezionale. Come nota Scullo «il riferimento all'identità appare particolarmente significativo, perché è agevole identificarlo con il patrimonio di valori, il complesso di dottrine, l'«originale concezione del mondo» che contraddistinguono ogni confessione religiosa, unitamente alla sua vicenda storica e missione pastorale.»¹²⁶, ma è anche chiaro che tale riferimento non comporta un collegamento organico con una confessione religiosa.

Per il loro riconoscimento è necessaria una doppia e contemporanea qualificazione, la prima è l'attestazione che l'oggetto sia un bene culturale, secondo quanto previsto nell'art. 10.3.d., e, in secondo luogo, che tale relazionalità sia caratterizzata dalla eccezionalità del suo valore testimoniale o del suo collegamento identitario o civico.

Su questa base, si deve ritenere che la notificazione è il presupposto giuridico necessario per l'attribuzione dello *status* di monumento nazionale. Tocca agli organi del ministero dei beni culturali, sia l'apertura della procedura, al fine di verificare che sussistano i requisiti richiesti in ordine all'apposizione della tutela, che la sua conclusione con la dichiarazione che il bene costituisce un monumento nazionale, anche se questa seconda parte della procedura (che comporta l'attestazione del collegamento identitario o civico eccezionale), può essere avviata anche su richiesta degli enti locali (regioni o comuni) del territorio. A questo proposito, risulta evidente che, secondo la legge, il collegamento identitario o civico non può essere di carattere locale, per cui, sotto questo profilo, risulta incongrua (o quantomeno ambigua) la partecipazione alla procedura delle comunità locali; in effetti, se, in astratto, l'attribuzione agli enti locali del potere di riconoscere a un bene la eccezionalità di un collegamento identitario o civico o del suo valore testimoniale non pone problemi, almeno a mio parere, risulta meno ragionevole conferire a un'assemblea politica locale un potere in ordine a una valutazione dell'eccezionalità con riferimento alla sua valenza nazionale.

Rimane poi per tutti i beni culturali che siano monumenti nazionali il vincolo dell'inalienabilità, anche se una qualche incertezza in ordine alla sua estensione, potrebbe derivare dal fatto che, in molti casi, il bene cui la si attribuisce, si presenta molto complesso, spesso composto da una molteplicità di elementi, di cui si deve ricostruire la pertinenza rispetto alla qualificazione di monumento nazionale.

La legge del 2017, prevedendo che il riconoscimento di un bene come monumento nazionale sia parte della dichiarazione di cui all'art. 13, ha messo fine alle incertezze emerse nel corso degli anni e ricondotto a procedimento amministrativo la dichiarazione in questione. In effetti, la variegata tipologia degli atti con i quali sono stati dichiarati i

¹²⁶ **G. SCULLO**, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano*, in: *Ephemerides iuris canonici* 64 (2024), p. 342.



monumenti nazionali risulta evidente dal fatto che tali provvedimenti, dopo quelli approvati in forza dell'articolo 33 della legge n. 3036 del 1866, sono decreti ministeriali emanati sulla base delle previsioni di legge¹²⁷. Nel caso degli stabilimenti ecclesiastici, malgrado non sia mai citata, la procedura è quella prevista dalla legge n. 5784 del 1870¹²⁸, ma a essa si fa un riferimento esplicito in un solo caso¹²⁹. I monumenti, per così dire 'civili' con l'eccezione del primo, quello concernente l'Aula di Palazzo Madama, sono approvati con legge. A partire dal 1890, con qualche eccezione abbiamo solo Regi Decreti¹³⁰. Da allora sino al 2014 si susseguono solo decreti, passando dal Regio Decreto al Decreto del Presidente della Repubblica e dopo il 1954 la premessa menziona, come quadro normativo di riferimento la legge n. 1089 del 1939 e il R.D. n. 363 del 1913. Questi riferimenti, a partire dal 2000, sono sostituiti, prima dal Testo Unico sui beni culturali del 1998, e poi, dal 2004, dal codice dei beni culturali. Dopo il 2014, la dichiarazione di monumenti nazionali avviene con una legge apposita, la sola 'eccezione' è quella dei tre monumenti nazionali situati nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige¹³¹ che, ai sensi dello statuto regionale, in quanto beni culturali di interesse nazionale, sono stati oggetto del decreto legislativo n. 488 del 1998¹³².

4.b. - Monumenti nazionali e interesse religioso

Per il diritto dello stato unitario, l'interesse religioso coincideva con l'interesse al culto pubblico,¹³³ la cui tutela ha rappresentato sin dagli

¹²⁷ La modifica del 1882 riguarda unicamente il concerto con il ministero dell'istruzione Pubblica.

"La designazione degli stabilimenti ecclesiastici, ai quali per la loro importanza storica, artistica o letteraria siano applicabili gli articoli 33 dell'anzidetta legge 7 luglio 1866 e 22 ultimo alinea dell'altra legge 19 giugno 1873, e la determinazione della spesa relativa nei limiti del fondo stanziato nel bilancio, saranno fatte dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti d'accordo con quello dell'Istruzione Pubblica".

R.D. 5 luglio 1882, n. 917, *Che modifica gli articoli 33 della legge 7 luglio 1866 e 22 ultimo alinea della legge 19 giugno 1873 sulla soppressione delle corporazioni religiose*, art. 1.

¹²⁸ "quegli edifici addetti al culto e non contemplati nei precedenti articoli, che siano dichiarati monumentali con Decreto Reale, sentito il parere della Giunta centrale d'antichità e belle arti".

Legge 11 agosto 1870, n. 5784, *Portante l'approvazione di provvedimenti finanziarii*, Allegato P art. 3.

¹²⁹ Solo nel caso del decreto sul duomo di Monza si cita in premessa l'articolo 6 Allegato P della legge, che esclude dalla conversione dei beni le cave possedute dalle fabbricerie delle chiese dichiarate 'monumenti patrii', una disposizione che, in realtà, riguarda un effetto della proclamazione, non un suo presupposto, come sembrerebbe dalla collocazione nella premessa del decreto stesso.

¹³⁰ Si tratta dei provvedimenti riguardanti Palazzo San Giorgio a Genova nel 1891 e il Ponte degli Alidosi a Castel del Rio nel 1897.

¹³¹ Si tratta del Monumento alla Vittoria di Bolzano, del Monumento all'Alpino di Brunico e del Monumento a Cesare Battisti a Trento.

¹³² D. lgs. 15 dicembre 1998, n. 488.

¹³³ Chizzoniti parla, riferendosi alla legge Bottai di "intervento finalizzato a garantire l'utilizzo cultuale del bene". A.G. CHIZZONITI, *Profili giuridici*, cit., pp. 130-131.

In realtà tale intervento trova una prima applicazione nelle leggi eversive, sia pure,



anni delle leggi dei primi anni dopo l'unità, un principio inderogabile. Le disposizioni a questo proposito contenute nelle leggi sul patrimonio ecclesiastico approvate tra il 1866 e il 1873, hanno un contenuto sostanzialmente identico. La legge n. 3036 del 1866 sottrae alla devoluzione al demanio e alla conversione "Gli edifici ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in una coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano"¹³⁴, mentre la legge n. 3848 del 1867 prevede che la cessazione del riconoscimento quali enti morali non valga per, "le opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifici sacri che si conserveranno al culto"¹³⁵. La legge n. 1402 del 1873 ne estende la vigenza anche alla provincia di Roma¹³⁶. Nella normativa sui monumenti nazionali, come si è visto, l'essere stabilimenti ecclesiastici è un dato di fatto insufficiente a giustificare la permanenza e rileva solamente come presupposto nel quale incardinare la valutazione della monumentalità. La presenza di una chiesa ha rilevanza solo se è officiata, un elemento che, in caso positivo, obbliga a garantire le tutele previste per gli edifici sacri aperti al culto pubblico. Una tutela che, peraltro, attiene al diritto di libertà religiosa, tanto che il primo provvedimento dello stato unitario sui beni culturali, la legge del 1909, sulla disciplina delle cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico, non fa menzione delle esigenze di culto che fossero legate al patrimonio culturale.

Solo con la legge Bottai del 1939, forse anche alla luce della firma dei Patti Lateranensi, verrà introdotta nella disciplina dei beni culturali la nozione di esigenze di culto e l'obbligo di concordare con l'autorità ecclesiastica la modalità del loro rispetto¹³⁷. Di un qualche interesse, per quanto si è sinora esposto intorno all'interesse religioso può essere, a mio parere, l'articolo sui beni culturali proposto dal consigliere Barone durante le trattative per il concordato lateranense accettato anche dalla S. Sede. Secondo tale testo, lo stato italiano, nei confronti dei beni ecclesiastici, si riservava "l'ingerenza stabilita dalle sue leggi per la tutela del patrimonio artistico, archeologico e storico nazionale e delle bellezze naturali e panoramiche del paese", ma le due Alte Parti contraenti si impegnavano a prendere accordi

come si è visto, in un contesto del tutto estraneo alla tutela del bene in questione, in quanto è conseguenza del recepimento della norma che esclude il bene stesso dalla conversione.

¹³⁴ "Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

1° Gli edifici ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano".

R. D 7 luglio 1866, n. 3036, art. 18.

¹³⁵ Legge 15 agosto 1867, n. 3848, art. 1, 6°.

¹³⁶ Legge 19 giugno 1873, n. 1402, art. 1.

¹³⁷ "Quando si tratti di cose immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica".

Legge 1° giugno 1939, n. 1089, *Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico*, art. 8.



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

“al fine di assicurare la partecipazione dell’autorità ecclesiastica in provvedimenti che, ai fine di detta tutela, siano da adottare in ordine ad edifici sacri, agli oggetti di culto ed in genere agli arredi ed ai mobili pertinenti ai detti edifici od esistenti nei medesimi”¹³⁸.

Questo articolo fu espunto dal testo del concordato nella seduta del 24 gennaio 1929¹³⁹, ma segnala la consapevolezza esistente già in quegli anni dell’opportunità di una soluzione bilaterale del problema dei beni culturali della chiesa cattolica, fondata su due principi, il primato della legge civile in materia di tutela e la necessità dell’accordo con l’autorità ecclesiastica per i provvedimenti di tutela che riguardassero gli edifici sacri e una altra serie di oggetti, non solo quelli funzionali al culto¹⁴⁰.

Una tematizzazione compiuta dell’interesse religioso riferito ai beni culturali avviene durante quella che, si qualifica, come la stagione delle intese. Nell’accordo di Villa Madama, l’art. 12 riguarda i beni culturali e vi si utilizza il lemma ‘beni culturali di interesse religioso’¹⁴¹, nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica, viceversa, si preferiscono altre espressioni. Il complesso di queste disposizioni che si succedono sino al 2016 rappresenta perciò un prisma capace di offrire un quadro delle molteplici sfaccettature che connotano il lemma ‘interesse religioso’, ma anche una riprova dell’incertezza della nuova locuzione. L’espressione originale degli accordi di Villa Madama, ‘beni culturali d’interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche’, rivela l’intenzione di disciplinare “un insieme di beni culturali eterogeneo e più vasto rispetto all’ambito di quelli destinati al culto”¹⁴². Una conferma indiretta di questa apertura è riscontrabile già nella prima delle intese ex art. 8 Cost., quella con la tavola valdese del 1984, dove si usa la perifrasi *beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale*¹⁴³, mentre in

¹³⁸ F. PACELLI, *Diario della Conciliazione* con verbali e appendice di documenti, a cura di M. MACCARRONE, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1959, p. 281.

¹³⁹ F. PACELLI, *Diario della Conciliazione*, cit., p. 180.

¹⁴⁰ Il can. 1161 del codice pio-benedettino definisce le chiese *aedes sacra divino cultui dedicata*, mentre per il can. 1188, § 1, l’oratorio è un *locus divino cultui destinato*.

¹⁴¹ Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, art. 12.

Come nota Colaianni, “l’allargamento del campo di applicazione dell’accordo dalle esigenze di culto a quelle religiose in generale. Il rischio dell’estensione fu scorto con immediatezza, dal momento che l’espressione “esigenze religiose” si presta - fu osservato - a “dilatazioni massime, non essendo ancorabile a parametri obiettivi di interpretazione”: N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21 del 2012, p. 3.

¹⁴² M. RENNA, *Introduzione. I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, a cura di M. RENNA, V.M. SESSA, M. VISMARA MISSIROLI, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 2-3.

Va anche segnalato che l’intesa tra Ministro dei beni culturali e Conferenza episcopale italiana del 13 settembre 1996 sembra adombrare un’accezione restrittiva del rapporto tra interesse religioso ed esigenze di culto.

Cfr. *ibidem*, p. 4.

¹⁴³ Per una riflessione sulla gestione del patrimonio culturale valdese, cfr. R. BENIGNI, *Il patrimonio culturale valdese. Tutela e valorizzazione dell’identità storica, morale e materiale di una comunità religiosa*, in *Ephemerides iuris canonici* 64 (2024), pp. 525-536.



quelle immediatamente successive (della seconda metà degli anni '80) la perifrasi diviene *beni afferenti al patrimonio storico e culturale*. Un ulteriore punto di evoluzione va considerata la previsione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche nella quale si utilizza il lemma 'patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano, un antico delle conclusioni cui arriverà, dopo una ventina d'anni, il legislatore italiano¹⁴⁴. Da questa serie di fonti emerge chiaramente l'ambivalenza, sotto diversi profili, della nozione: beni culturali o beni afferenti al patrimonio culturale; patrimonio o patrimonio connotato da una qualificazione, beni posseduti da un ente o afferenti a un'identità culturale¹⁴⁵. E se va ricordato che le intese, espressione dell'autonomia riconosciuta alle confessioni dalla Costituzione, sono condizionate solo dalle convergenze raggiunte, all'interprete non resta che annotare la difficoltà di ricostruire quali siano gli elementi che definiscono l'espressione 'interesse religioso', tenendo presente che «In tutte le Intese si ricorre al termine "afferenti a" che pare alleggerire ancora di più il vincolo tra bene e confessione; sola eccezione la legge n. 245 del 2012 che approva l'Intesa con l'Unione Buddista italiana (UBI) il cui art. 17 ricorre alla dizione 'facenti parte del patrimonio dell'UBI'»¹⁴⁶ e che, di conseguenza, il rapporto del bene culturale con le confessioni tende a superare l'allusione ad un 'regime proprietario', per ricondurlo ad un significato relazionale che anticipa il nuovo codice dei beni culturali.

Sulla base di queste fonti bilaterali che rappresentano una assoluta novità nel panorama legislativo italiano, il lemma 'interesse religioso' è inserito nel primo provvedimento di riordino della materia: il testo unico dei beni culturali, nel quale, all'art. 19, sono inseriti l'art. 8 della legge Bottai e il richiamo alle norme bilaterali contenute negli accordi e nelle intese¹⁴⁷. Pur nei limiti intrinseci a un testo unico, la volontà di dare una

¹⁴⁴ Da parte di qualcuno si è notato un avvicinamento della formula usata nell'accordo con la chiesa cattolica a quelle usate nelle intese. «la stessa nozione di ecclesiale di beni culturali ... diventa più ampia e flessibile, potendo essere sovrapposta o quanto meno affiancata a quella di patrimonio culturale di interesse religioso, che ne include anche la dimensione immateriale, quale espressione del patrimonio spirituale e culturale di una porzione del popolo di Dio»

¹⁴⁵ A. GIANFREDA, *I beni culturali di interesse religioso nelle fonti del diritto canonico universale particolare italiano: stato dell'arte e spunti di prospettiva* in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia* a cura di GIULIA MAZZONI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021, p. 63.

¹⁴⁶ L'afferenza all'identità culturale è presente anche nell'intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, nella quale si parla di patrimonio storico e culturale ortodosso. Le altre intese individuano come oggetto in questa materia i beni afferenti al patrimonio culturale o beni culturali afferenti (facenti parte del) al patrimonio culturale.

¹⁴⁷ A. G. CHIZZONITI, *I beni culturali nelle intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica in Italia*, in *Ephemerides iuris canonici* 64 (2024), p. 416.

¹⁴⁷ "Articolo 19

Beni culturali di interesse religioso (Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 8)

1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed



valenza generale alla nozione di beni culturali di interesse religioso appare evidente. Tuttavia, il testo di questo duplice richiamo, che pure esprime chiaramente l'orientamento di distinguere tra interesse religioso e mere esigenze di culto e di estendere la nozione, oltre che ai beni culturali degli enti e istituzioni della Chiesa cattolica, a quelli delle altre confessioni religiose, presenta alcune aporie interpretative, legate al fatto che la riformulazione dell'art. 9 della legge Bottai del primo comma "sembra sovrapporre il concetto dei beni destinati al culto a quello di beni di interesse religioso", mentre il "rinvio indistinto alle intese concordatarie" presente nel secondo comma, apre alla possibilità di riferirlo anche "a beni, il cui 'interesse religioso' potrebbe addirittura risolversi nella mera appartenenza dei beni ad un ente o istituzione ecclesiastica"¹⁴⁸.

Il processo di riforma della legislazione sui beni culturali si compie, qualche anno più tardi, con il codice del 2004. In questo testo, mentre l'art. 9 ripropone l'impianto dell'art. 19 del testo unico, sia pure con alcune varianti non di dettaglio¹⁴⁹, l'art. 10 introduce un nuovo profilo in ordine alla qualificazione di bene culturale di interesse religioso. Vi si parla di cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che siano testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. L'ordinamento apre così alla individuazione di questo specifico interesse, anche prescindendo dal culto, e, in un certo qual modo, anche dall'afferenza proprietaria ad una confessione religiosa.

Per quanto riguarda specificamente l'art. 9, il primo comma, proponendo come oggetto i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni della chiesa cattolica o di altre confessioni

istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica".

D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 19.*

¹⁴⁸ M. RENNA, *Introduzione*, cit., p. 5.

¹⁴⁹ "Art. 9 Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione".

D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 9.*



religiose, estende la fattispecie anche alle confessioni senza intesa e a quelle che, nelle intese, avessero evitato di usare quel lemma. Il secondo comma, che fa obbligo allo stato o alle regioni, di provvedere in accordo con le autorità confessionali in riferimento alle esigenze di culto, pone sullo stesso piano tutte le confessioni e, in forza della nozione più generale presente nel primo comma, contribuisce a dar forza all'ipotesi che altri aspetti attinenti all'interesse religioso ma non riconducibili al culto e, tuttavia, potenzialmente tutelati dall'autonomia confessionale¹⁵⁰, siano esclusi dall'obbligo di intese con l'autorità confessionale.

A chiarire le aporie avanzate, in dottrina è stato osservato che

“dall'art. 9, co. 1, emergono tre perimetri diversi (o se si preferisce tre categorie) di beni culturali ad appartenenza confessionale: beni culturali che non presentano una caratterizzazione religiosa (esempio tipico è quello di un'opera d'arte figurativa di impronta esclusivamente 'laica', pervenuta ad un organismo confessionale per lascito testamentario); beni culturali di interesse religioso, per i quali si riscontra la nota doppia qualificazione; beni culturali di interesse religioso che sono preordinati a o che comunque siano oggetto di attività di culto. In quest'ultimo caso l'art. 9, co. 1, sancisce il vincolo dell'intesa con l'autorità confessionale ai fini dell'esercizio delle funzioni che il Codice attribuisce all'autorità statale o regionale”¹⁵¹.

Risulta così istituzionalizzata, anche se l'apertura del legislatore non sembra del tutto intenzionale, l'irriducibile pluralità di questi beni culturali ed è possibile ripensarne la disciplina complessiva su una base diversa.

L'art. 10 configura, per scelta del legislatore statuale, un interesse religioso che nasce da una sua autonoma valutazione, in forza della quale risulta definita una specifica fisionomia di beni culturali. Se, come nota Colaianni il passaggio da interesse cultuale a interesse religioso corre il rischio, nel rapporto con le varie confessioni religiose, di dilatazioni massime, è altrettanto vero che l'art. 10 del codice del 2004 apre al superamento di una perplessità derivante dal testo unico, il quale pareva escludere

“indiscriminatamente dal novero dei beni considerati quelli non appartenenti alle confessioni religiose ma ad altri soggetti vuoi pubblici, vuoi privati, e tuttavia ugualmente destinati al culto o, comunque di interesse religioso nel senso più ampio”¹⁵².

¹⁵⁰ «fra l'“area” dell'interesse religioso e quella occupata dalle esigenze di culto, vi può essere uno iato sul piano della realtà delle cose, ma anzitutto sussiste una non coincidenza sul piano concettuale, la nozione di interesse religioso risultando più estesa di quella di interesse di culto.»

G. SCIULLO, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano*, in *Ephemerides iuris canonici* 64 (2024), p. 340-341

¹⁵¹ **G. SCIULLO**, *I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani*, in *Aedon*, 2/2020, p. 115.

¹⁵² **M. RENNA**, *Introduzione*, cit., p. 6.



La prospettiva aperta dall'art. 10 consente all'interprete di superare definitivamente una visione prevalentemente (quando non meramente) cultuale dell'interesse religioso, liberandolo, allo stesso tempo, dal legame con la diaide 'religione e culto' di cui alla legge n. 222 del 1985, che la dottrina ha ritenuto il fondamento più plausibile per la ricostruzione giuridicamente corretta del lemma, 'interesse religioso' riferito ai beni culturali.

Con la sua formulazione si delinea un significato più largo, si potrebbe dire secolare, del lemma che valorizzi la cifra religiosa di taluni beni culturali, ma anche del patrimonio morale, storico, culturale, artistico, ambientale e architettonico archeologico archivistico e librario di cui è parola nelle intese¹⁵³. Ne risulta rafforzata l'osservazione della dottrina, secondo la quale la collocazione dei beni culturali di interesse religioso nel quadro della complessiva disciplina dei beni culturali, deve portare alla conclusione che essi sono sottoposti al regime previsto dal Codice per tutti i beni costituenti il patrimonio culturale, con l'eccezione rappresentata dai vincoli derivanti dalle esigenze di culto. A sua volta, il rinvio alle disposizioni delle intese concluse con le confessioni religiose che, in alcuni casi, coinvolgono anche beni culturali confessionali privi di uno specifico interesse religioso è da ritenersi di portata più ampia, ossia connotante l'intera categoria dei beni culturali ad appartenenza confessionale¹⁵⁴. Risulta poi evidente, sotto un altro profilo, che i beni culturali di interesse religioso di cui all'art. 10 del codice costituiscono beni il cui interesse religioso prescinde dal regime proprietario riconducibile ad una confessione, e per i quali solo la sussistenza di eventuali esigenze di culto imporrerebbe un accordo con le autorità ecclesiastiche.

A partire da quanto detto sinora, si possono avanzare alcune linee di risposta alle problematiche poste dal titolo. Nel contesto offerto dalla legislazione in materia i beni culturali, la norma del 2017 che qualifica i monumenti nazionali tra i beni culturali, cui sia riconosciuto di essere una "testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni religiose", con "un valore testimoniale o [che] esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale", rappresenta il punto di partenza per una qualificazione dell'interesse religioso fondata su un'autonoma valutazione, a partire da una norma di diritto comune.

¹⁵³ "La formula suggerisce la possibilità di qualificare di interesse religioso i beni culturali che testimonino la storia delle istituzioni religiose oppure la loro identità. Il riferimento all'identità appare particolarmente significativo, perché è agevole identificarlo con il patrimonio di valori, il complesso di dottrine, l'"originale concezione del mondo" che contraddistinguono ogni confessione religiosa, unitamente alla loro vicenda storica. È appena il caso di notare che, per individuare l'area dell'interesse religioso, occorrerebbe riferirsi ai valori e alla storia della singola confessione che viene in rilievo. Il che sarebbe pienamente coerente con i principi del pluralismo confessionale nonché di libertà delle confessioni religiose e di professione di fede religiosa di cui agli artt. 8 e 19 Cost.": **G. SCIULLO**, *I beni*, cit., p. 116.

¹⁵⁴ Cfr. **G. SCIULLO**, *I beni*, cit.



Sembra così emergere un parallelo tra la qualificazione di monumentalità di cui alle leggi post-unitarie, e quella circa il possesso di quanto previsto dall'art. 10. In secondo luogo, appare evidente che la legge del 2017 offre un fondamento legislativo unitario a un processo, nato con una certa casualità, che rende possibile all'interprete attribuire non solo l'essere testimonianza della identità e della storia delle istituzioni religiose, ma anche un significato distintivo eccezionale di tale qualificazione a molti degli attuali monumenti nazionali, a partire da quelli creati in base alla legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico.

Sul filo della classificazione di Sciullo, i monumenti nazionali di interesse religioso possono essere collocati tra il secondo e il terzo dei perimetri da lui delineati: beni culturali di interesse religioso, come tutte le chiese cattedrali italiane, in forza del Regio Decreto del 21 novembre 1940, per i quali si riscontra la nota doppia qualificazione, e beni culturali di interesse religioso che sono preordinati a o che comunque sono oggetto di attività di culto. Tuttavia, nel caso dei monumenti nazionali si deve anche fare riferimento all'art. 10, in quanto 'beni culturali che testimoniano la storia delle istituzioni religiose oppure la loro identità' per i quali, come prevede lo stesso articolo, non è necessario far capo a un assetto proprietario legato all'istituzione religiosa, la cui identità o storia viene in rilievo.

Se la monumentalità che il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto cercava di isolare, rispetto al valore artistico e alla natura religiosa, non poteva darsi estranea a una valutazione di carattere latamente politico, in base alla legislazione odierna, l'eccezionalità che deve aggiungersi al valore del bene in quanto tale, la richiama apertamente, con una sostanziale continuità rispetto al 1866. Una tale valutazione, già insita nel fatto che i primi monumenti sono inseriti in una delle leggi simbolo della destra storica, trova conferma nell'intervento del ministro Borgatti alla prima seduta del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, per il quale sono "moltissimi i memoriali presentati ed appoggiati da persone doppiamente autorevoli per le loro opinioni non conservative in materia ecclesiastica". L'ambivalenza che vede la compresenza della dimensione civile e di quella religiosa nell'identità simbolica assunta dal monumento nazionale, si ripropone anche oggi, favorita (o problematizzata) dalla possibilità che la dimensione identitaria, insita nel religioso, possa divenire componente di una narrazione simbolica del 'religioso' stesso autonoma da ogni attinenza alla confessione e resa disponibile, per così dire, al politico. Ancora, un ulteriore motivo di riflessione va individuato nella separazione tra interesse religioso e pertinenza confessionale e riguarda il profilo dell'autonomia confessionale. In effetti, ai sensi del codice del 2004, si può configurare l'interesse religioso di un bene culturale in forza di una valutazione unilaterale da parte dello stato, che lo ritiene particolarmente importante quale testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni religiose, ma in potenziale conflitto con l'autorità confessionale della cui identità dovrebbe essere testimonianza.



Una dialettica che potrebbe trovare una felice linea di soluzione, anche a partire dall'invito presente nel Manifesto della Cei per la cura del creato a «valorizzare il patrimonio esistente anche reinterpretandolo attraverso i linguaggi della contemporaneità», nella consapevolezza che «non la bellezza effimera è da persegui-re ma la piena e armonica integrazione tra ambiente, città, e persone, per restituire dignità ad ognuno ovunque viva ed operi»¹⁵⁵.



¹⁵⁵ Citato in **M. MADONNA**, *Un «diritto inalienabile alla bellezza»*. *Conferenza Episcopale Italiana e beni culturali* in *Ephemerides iuris canonici* 64 (2024), p. 330.